



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

Roma, li data del protocollo

Alle Direzioni Regionali/Interregionali dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile

Ai Comandi dei vigili del fuoco

e p.c.:

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile

All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei
vigili del fuoco

OGGETTO: Requisiti delle sedi di esame ai sensi del D.M. 1° settembre 2021 – Chiarimenti sulla stabilità
delle dotazioni tecniche.

Pervengono da alcune Direzioni Regionali richieste di chiarimenti sulla possibilità per i Soggetti formatori di garantire la disponibilità delle attrezzature necessarie alle prove d'esame mediante trasferimento temporaneo da altre sedi.

A tale proposito questa Direzione Centrale fornisce la seguente interpretazione, rimettendone l'applicazione ai Direttori Regionali competenti.

1. Il regime di autorizzazione delle sedi d'esame

Il riconoscimento di una struttura come sede d'esame non è una mera presa d'atto, ma un provvedimento di autorizzazione, di competenza del Direttore Regionale, subordinato alla verifica di specifici requisiti. La Circolare DCPREV prot. n. 14804 del 6 ottobre 2021 prevede che le aspiranti sedi dichiarino il possesso dei requisiti mediante autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Verificata la completezza dell'istanza, la Direzione Regionale emette un'attestazione che indica, oltre alla ragione sociale



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

della sede, gli impianti, le attrezzature e i sistemi di sicurezza antincendio, autorizzando la struttura per i presidi per i quali è richiesta la qualifica. Il riconoscimento ha validità triennale e il Direttore Regionale può disporre controlli a campione. La Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024 pone espressamente in capo ai Soggetti formatori la responsabilità del rispetto di tali requisiti relativamente ai propri centri di formazione e sedi d'esame.

2. I requisiti delle sedi d'esame e l'elaborato planimetrico

L'Appendice I della Circolare 14804/2021, nella sezione sui requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica, prescrive che le stesse possiedano, oltre ai requisiti di natura generale, un'aula con capienza minima di quindici persone e un lay-out raffigurante la collocazione degli impianti, delle attrezzature o dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto di esame all'interno della sede. Tra i requisiti generali dell'area per le esercitazioni pratiche, la medesima Appendice richiede la presenza di parti di presidi antincendio funzionanti e operativi, utili alle prove pratiche previste dall'Allegato II del decreto, e ammette che tali prove possano svolgersi su impianti oppure su simulatori realmente funzionanti, questi ultimi non tenuti alla documentazione tecnica richiesta per gli impianti reali. Poiché la disciplina delle sedi d'esame rinvia ai requisiti generali, se ne ricava che anche in sede d'esame la dotazione possa consistere, in luogo dell'impianto reale, in un simulatore realmente funzionante.

3. La permanenza della collocazione dichiarata

La sede deve dunque disporre dei presidi oggetto di esame e rappresentarne la collocazione in un elaborato planimetrico. Il carattere permanente di tale collocazione non è enunciato in modo espresso, ma discende da due elementi. Il primo attiene al regime dell'autorizzazione: poiché il riconoscimento ha validità triennale e i controlli a campione sono per definizione non annunciati e collocabili in qualsiasi momento, la sede deve risultare conforme a quanto dichiarato per l'intera durata dell'abilitazione, e non solo in occasione delle sessioni d'esame, il che presuppone la presenza continuativa delle dotazioni. Il secondo attiene alla funzione dell'elaborato planimetrico e dell'autocertificazione: il lay-out raffigura la collocazione dei presidi presso una sede determinata, in ragione dei quali essa è autorizzata sulla base dei requisiti autocertificati dal Soggetto formatore. La rimozione delle dotazioni e il loro trasferimento presso altra sede fanno venir meno la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presente, privando di oggetto sia l'elaborato sia l'autorizzazione che vi si fonda. Ciò che la disciplina non consente non è la scelta tra impianto e simulatore, bensì che le dotazioni in ragione delle quali la sede è autorizzata risultino assenti perché temporaneamente trasferite altrove.

4. Conseguenze dell'accertamento

Questa Direzione Centrale ritiene, pertanto, che la disponibilità di aree, attrezzature, impianti e materiali dichiarata all'atto dell'autorizzazione debba essere garantita presso ciascuna sede per l'intera durata del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA,
ANTINCENDIO ED ENERGETICA

riconoscimento triennale. Lo spostamento ciclico delle dotazioni da un centro all'altro determina, presso le sedi di volta in volta private delle attrezzature, il venir meno dei requisiti in ragione dei quali l'autorizzazione è stata rilasciata, dei quali i Soggetti formatori sono responsabili ai sensi della Circolare 19631/2024.

La circostanza è accertabile dal Direttore Regionale mediante i controlli a campione previsti dalla Circolare 14804/2021. Ove il controllo evidenzi l'assenza dalla sede delle dotazioni in ragione delle quali essa è stata autorizzata, si configura un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella su cui il riconoscimento è stato rilasciato: in tale ipotesi il Direttore Regionale, quale organo che ha emanato l'autorizzazione, provvedimento a efficacia durevole, potrà disporre la revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla medesima legge. Ove invece il controllo accerti che la dichiarazione autocertificata non era veritiera sin dalla presentazione, troveranno applicazione la decadenza dai benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e la responsabilità penale per dichiarazioni mendaci sancita dall'art. 76 del medesimo decreto.

I Direttori Regionali vorranno attenersi alla presente interpretazione nella valutazione delle istanze e nell'esercizio dei controlli di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE
(BOSCAINO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

DIR/  20260721_TMQ_chirimenti sedi esami.docx

GIAMPIETRO BOSCAINO
firmato digitalmente
21/07/2026

